

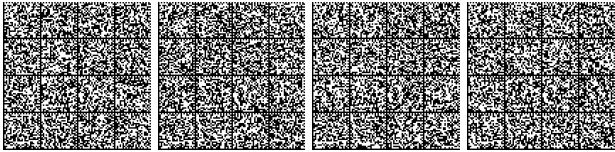
1) Disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE relative alla sostanza polvere di pannocchie di granturco, iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, a meno che si applichi una delle eccezioni indicate nella nota alla presente voce (**)	Scadenza dell'iscrizione e	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (***)
67	Polvere di pannocchie di granturco	Non attribuito	1 000 g/kg	1° febbraio 2015	31 gennaio 2017	31 gennaio 2025	14	Nell'esaminare la richiesta di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione.»

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione effettuata a norma dell'articolo 11. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di puri o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio valutato.
(**) Per i prodotti contenuti più di un principio attivo cui si applica l'articolo 16, paragrafo 2, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello che si applica all'ultimo dei suoi principi attivi da iscriverne nel presente allegato. Per i prodotti per i quali la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, ed è stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, entro 60 giorni dalla concessione della prima autorizzazione, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, in relazione a detta domanda è portato a 120 giorni dalla data di ricezione della domanda completa di riconoscimento reciproco. Per i prodotti per i quali uno Stato membro ha proposto di derogare al reciproco riconoscimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.
(***) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito Internet della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/enviro/monit/biocides/index.htm>

2) Disposizioni specifiche della direttiva 2013/44/UE relative alla sostanza polvere di pannocchie di granturco, iscritta nell'allegato IA della direttiva 98/8/CE.

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, a meno che si applichi una delle eccezioni indicate nella nota alla presente voce (**)	Scadenza dell'iscrizione e	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
---	-------------	---	--	--------------------	--	----------------------------	------------------	-----------------------------



“3	Polvere di pamocchie di granturco	Non attribuito	1 000 g/kg	1° febbraio 2015	31 gennaio 2017	31 gennaio 2025	14	Gli Stati membri provvedono affinché l'iscrizione sia soggetta alla seguente condizione: — Da utilizzare unicamente sotto forma di pellet in local asciutti.»
----	---	----------------	------------	---------------------	-----------------	--------------------	----	---

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito Internet della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

